

TRIBUNALE DI TIVOLI

T1	\circ	1.	
ш	Gir	161	ce

Visto il ricorso proposto da MARIA FINI e DANIELE MASTRANGELI per l'omologa del piano del consumatore;

visto l'art. 7 bis della l. 3/2012;

rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 9 della l. 3/2012 nonché l'attestazione di fattibilità redatta dal dott. Isidoro Capobianchi, professionista nominato con funzioni di O.C.C.;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale considerato che i ricorrenti risiedono in Guidonia Montecelio, Comune compreso nella competenza territoriale di questo Tribunale;

rilevato che i ricorrenti sono qualificabili come consuatori ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) della l. 3/2012 e si trovano in una situazione di sovraindebitamento ai sensi della lettera a) del medesimo articolo;

rilevato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C. non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dagli istanti derivando dalla "contrazione del flusso reddituale derivante dal decesso , il quale poteva contare su un reddito che consentiva di far fronte agli impegni assunti;

rilevato che il piano del consumatore prevede il soddisfacimento con le seguenti modalità:

osservato che il piano proposto prevede la soddisfazione dell'intero ceto creditorio nella misura del 100% in un arco temporale di 7 anni, per un totale di n. 84 rate, ad un tasso di interesse corrispettivo annuo dell'1,3%, con rata costante e piano di ammortamento con metodo francese, per un totale di n. 84 rate di € 1.129,08 ciascuna;

rilevato che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori il piano ed il decreto di fissazione dell'udienza come da documentazione depositata in cartaceo;

vista la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità dei ricorrenti negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti di disposizione impugnati dai creditori;



visto altresì il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla fattibilità e sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternatività liquidatoria, anche in considerazione del fatto che il piano oltre a prevedere l'integrale soddisfo del ceto chirografario prevede anche la remunerazione ad un tasso annuo dell'1,30% del credito in ragione del differimento dei pagamenti;

rilevato, pertanto, che il piano del consumatore presentato risulta più vantaggiosi per i creditori rispetto alla liquidazione del patrimonio;

rilevato che i ricorrenti non hanno assunto colposamente obbligazioni né la situazione di sovraindebitamento è stata dagli stessi causata;

ritenuto che, non risultando circostanze ostative, il piano debba essere omologato con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter l. n. 3/2012;

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis della l. n. 3/2012 omologa il piano dei consumatori proposta da MARIA FINI e DANIELE MASTRANGELI (C.F.

residente in Guidonia Montecelio

come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C.; avvisa che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano e che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3, e che, inoltre, i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

avverte che l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso;

ricorda che i predetti effetti vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo della l. n. 3/2012;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la sede legale, anche via pec, telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento;

manda alla Cancelleria per la pubblicazione sul sito del Tribunale;

dispone la trascrizione del decreto di omologa a cura dell'O.C.C. sul bene immobile oggetto di cessione;

Si comunichi agli istanti ed al professionista con funzioni di O.C.C. Tivoli, 3.10.2022

Il Giudice Dott.ssa Anna Multari



Avv. Gianluca Boni Via Ennio Quirino Visconti n. 20 00193 Roma

Tel e Fax 06.45.77.71.53 <u>avvgianlucaboni@legalmail.it</u> studiolegaleboni@gmail.com

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORSUALI RICORSO PER L'OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

CON UNITA ATTESTAZIONE DEFINITIVA DELL'OCC E RELATIVI ALLEGATI

Per la Sig.ra FINI MARA , nata a Roma il 15.02.195	2, Sig. MASTRANGELI DANIELE	i, nato
a Roma il 12.07.1977, , , res	sidenti e domiciliati in Guidonia Montecelio	
57, rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca B	oni, PEC: avvgianlucaboni@legalmail.it - cell 3939166186	- fax
0645777153), giusta procura alle liti in calce al pre	sente atto, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in l	Roma,
Via Ennio Quirino Visconti n. 20, (avvgianlucabo	oni@legalmail.it – studiolegaleboni@gmail.com – fax 064577	77153)
presso il quale dichiarano di voler ricevere le comu	unicazioni inerenti il presente giudizio,	
	PREMESSO CHE	
1. in data 02.02.2016, gli istanti presentavano	all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Tivoli Istanza per la nomin	na del

- professionista o del notaio ex art. 15, co. 9 della legge 3/2012" al fine di potersi avvalere della procedura c.d. "piano del consumatore" (procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento);
- che l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Tivoli, nel relativo procedimento n. RG 208/2016, emetteva, in accoglimento della detta istanza, specifica ordinanza del 09.02.2016, nominando quale professionista per lo svolgimento dell'incarico, il Dott. Isidoro Capobianchi, di seguito OCC (ALLEGATO A – FASCICOLO RG 208/2016);
- 3. Le obbligazioni non onorate dai ricorrenti erano state contratte da
 , del quale gli odierni ricorrenti sono gli Eredi (Cfr all. 2 a Attestazione Definitiva OCC), e delle quali non erano a conoscenza, in quanto il de cuius era il capofamiglia e unica fonte di reddito;
- ha formalizzato la rinuncia all'eredità del (Cfr all. 3 a Attestazione Definitiva OCC) ed ha variato la sua residenza e stato di famiglia (Cfr all. 4 a Attestazione Definitiva OCC). Di conseguenza, la Sig.ra non è più destinataria pro quota per successione delle obbligazioni assunte dal predetto decuius;
- 5. I ricorrenti, Sigg.ri FINI MARA e MASTRANGELI DANIELE, rientrano nella categoria di "consumatore", ai sensi dell'art.6 co. 2 lett. b), in quanto le obbligazioni a loro carico furono contratte esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, artigianale e professionale;
- 6. Invero, allo stato, dopo il decesso del già datore di lavoro del de cuius;



- 7. Gli interessati non hanno fatto ricorso, nei 5 anni precedenti al 2016 né successivamente, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex* L. 27 gennaio 2012 n.3;
- 8. Si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- 9. I debitori istanti hanno presentato la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
- 10. La definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni deriva dalla progressiva crisi economica esplosa a seguito del decesso del Sig. accompagnata dall'incremento delle spese occorrenti al mantenimento ed alle esigenze del nucleo familiare;
- 11. La Legge del 27.01.2012, n. 3, consente al debitore, persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, denominato "consumatore", di presentare al Tribunale competente un piano di ristrutturazione dei debiti da sottoporre all'omologazione del Giudice delegato;
- 12. Si da atto che ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 7 legge n. 3/2012 e ss.mm. e cioè i ricorrenti:
 - risultano qualificabili come consumatori finali ai sensi del comma 2, lettera b) dell'art. 6 della legge n. 3/2012, che definisce il "consumatore" come "il Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta", con la conseguenza che la qualifica deve rilevarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività di impresa o professionale;
 - risultano versare in stato di sovra indebitamento ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. a) della citata legge in quanto si trovano "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
 - non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della legge n. 3/2012;
 - non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla legge n. 3/2012;
 - non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore.

La proposta di piano per come formulata dai debitori è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2 della legge n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute:
- elenco di tutti i beni di proprietà dei ricorrenti in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- -dichiarazione dei redditi Mod. 730 relativi agli anni di imposta 2015/2016/2017/2018/2019/2020 e Mod PF 2020 integrativo
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti;



- certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di Guidonia Montecelio.

Alla luce di quanto sopra, i sigg.ri MASTRANGELI DANIELE e FINI MARA, come in epigrafe generalizzati, domiciliati e rappresentati, hanno predisposto la seguente proposta di piano del consumatore, con il supporto e la consulenza del professionista designato, Dott. Isidoro Capobianchi, il quale ha provveduto, altresì, alla verifica e all'attestazione della fattibilità nonché alla stesura della relazione particolareggiata, che si allega al presente ricorso unitamente ai relativi allegati (ALLEGATO B – ATTESTAZIONE DEFINITIVA DELL'OCC).

Tutto ciò premesso,

SI ESPONE QUANTO SEGUE:

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

La proposta di piano del consumatore, di cui alla allegata Attestazione Definitiva OCC corredata di tutti i relativi allegati da 1 a 33, ai quali si rimanda, per come formulata dai debitori, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2 della legge n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

La proposta di Piano del Consumatore formulata dai signori Fini Mara e Mastrangeli Daniele verte sui seguenti temi:

- a) cause dell'indebitamento;
- b) motivazioni dell'incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni;
- c) solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- e) giudizio su completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria.

2. DATI ANAGRAFICI DEI DEBITORI E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

I ricorrenti risultano essere i signori Fini Mara, nata a Roma	, e suo figlio
, in qualità di eredi per le o	bbligazioni contratte
dal sig. I	(cfr
ALL. 2 alla Attestazione Definitiva OCC). A seguito della rinuncia all'eredità (cfr ALL. 3 a Attestazi	ione Definitiva OCC)
ed al trasferimento di residenza da parte della signora	
, il nucleo familiare (cfr ALL. 4 a Attestazione Definitiva OCC) risulta pertanto	così composto:
1) Fini Mara, nata a Roma	
– figlio.	
Tenuto conto della composizione del nucleo familiare è stato necessario verificare la congruità de	elle snese necessarie

Tenuto conto della composizione del nucleo familiare è stato necessario verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento dei debitori e del nucleo familiare.



I ricorrenti hanno quantificato in circa € 1.300,00 euro le spese mensili necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, per vitto, vestiario, utenze domestiche, carburante, tributi, ed ogni altro onere familiare.

In base ai dati pubblicati dall'Istat, la spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia per l'anno 2020 risulta di 2.328,23 euro mensili per cui, considerando che la famiglia media rilevata dall'Istat risulta costituita da un numero superiore alle due unità, le spese mensili quantificate dai debitori appaiono senz'altro contenute ed in linea con le rilevazione operate dall'Istat. (ALL. 5).

3. COMPONENTI PATRIMONIALI E REDDITUALI

SITUAZIONE DEBITORIA

I ricorrenti hanno fornito con piena collaborazione tutte le informazioni necessarie ad approntare una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in modo da consentire all'Ill.mo Tribunale adito di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta.

La situazione debitoria dei ricorrenti, come indicata nel piano del consumatore, può essere così rappresentata:

(cfr ALL. 6 a Attestazione Definitiva OCC) - Prestito personale concesso dalla F con contratto sottoscritto in data 23.07.2013 per l'importo di € 14.000,00 da restituire in 84 rate mensili di € 226,70.

Prestito personale n 20149088785613	Euro
Importo rate scadute	7.254,40
Penale per mancato o ritardato pagamento rate scadute	160,91
Capitale residuo dovuto	9.691,03
Penale su capitale residuo dovuto	775,20
Pagamento ricevuti	-6.298,28
Debito residuo	11.583,26

2) F	. (cfr ALL. 6 a Attestazione Definitiva OCC) Linea di credito	concessa da
	in data 15.05.2012 per un importo di £1.500.00	

Linea di credito n. 20149088785601	Euro
Importo rate scadute	6.307,73
Penale per mancato o ritardato pagamento rate scadute	0,00
Capitale residuo dovuto	1.615,97
Penale su capitale residuo dovuto	129.20
Pagamento ricevuti	- 5.828,56
Credito residuo	2.224,34



3)	(cfr ALL. 7 a Attestazione Definitiva OCC) Finanziamento	erogato in data
11.02.2014 al sig. I	, decaduto dal beneficio del termine il 15.04.2016.	

Finanziamento n. 130407805	Euro
Importo a credito come da E/C	21.892,95
Oneri per ritardato pagamento	1.989,29
Credito residuo	23.882,24

4) (cfr ALL. 7 a Attestazione Definitiva OCC) Carta di credito nel settembre 2012.

Carta di credito n.	Euro
Importo a credito come da E/C	1.712,11
Oneri per ritardato pagamento	332,43
Credito residuo	2.044,54

5) (Cfr ALL. 8 a Attestazione Definitiva OCC). Carta di Credito n sig. con un fido di € 3.000,00.

Carta di credito n.	Euro
Importo a credito	2.584,75

(cfr ALL. 8 a Attestazione Definitiva OCC). Carta di Credito Gold Corporate n. 4

rilasciata al sig in data 09.05.2011con un fido accordato di € 6.000,00.

Carta di credito n.	Euro
Importo a credito	7.967,39

7) Cfr ALL. 9 a Attestazione Definitiva OCC) . Carta di credito revolving n. rilasciata al sig. in data 12.05.2011 con un fido massimo accordato di € 1.750,00 (codice rif. 43925640.5)

Carta di credito n.	Euro
Importo a credito	4.603,04

8) (Cfr ALL. 9 a Attestazione Definitiva OCC). Carta di credito revolving number il asciata al sig. in data 12.05.2011 con un fido massimo accordato di € 5.000,00 (codice rif.43925282.6)



Carta di credito n.	Euro	
Importo a credito	7.284,98	

(CSR) (Cfr ALL. 10 a Attestazione Definitiva OCC) Sconfinamento su conto corrente per l'importo di € 10.527,76, somma passata a sofferenza in data 22.05.2017.

Conto corrente n. 11/343/00003702 (*)	Euro
Importo a credito	10.527,76

(*) Nella comunicazione recante l'esposizione debitoria dei ricorrenti inviata per conoscenza al sottoscritto in data 08.02.2017 (ALL. 11) dal legale di la rapporto finanziario reca mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo dell'08.03.2018 il rapporto viene rilevato con il numero di conto

(Cfr ALL. 11 Attestazione Definitiva OCC) Rate insolute su rapporto di finanziamento n. 06/914/71662 concesso in data 19.08.2008 da al sig. per un importo di € 44.000,00. Rate insolute per € 17.906,34, importo passato a sofferenza in data 31.12.2017

finanziamento n. 06/914/71662	Euro
Importo a credito	17.906,34

In merito all'esposizione debitori nei confronti del quali i ricorrenti hanno presentato opposizione lamentando la pendenza della procedura di sovraindebitamento (RG (Cfr ALL. 12 a Attestazione Definitiva OCC). La prossima udienza è fissata per la data del 21.11.2022. La situazione debitoria è così riassunta:

Creditore		Rapporto finanziario	Euro		
1	9	Prestito personale n. 20149088785613			
2	9	Linea di credito nn. 20149088785601	2.224,34		
3		Finanziamento n. 130407805	23.882,24		
4	Carta di credito n.		2.044,54		
5		Carta di credito n.	2.584,75		
6		Carta di credito n.	7.967,39		
7		Carta di credito n.	4.603,04		
8		Carta di credito n.	7.284,98		
9		Conto corrente n. 11/343/00003702	10.527,76		
10		Finanziamento n. 06/914/71662	17.906,34		
Totale 90.608.64					

PATRIMONIO MOBILIARE

La sig.ra Fini Mara risulta titolare di conto cor	rrente acceso presso la		
a con cod. IBAN: I		, il cui saldo alla data del	20.10.2021
ammonta ad € 5.999,90 (Cfr ALL. 13 a Attestazio	one Definitiva OCC).		
Dagli accertamenti svolti presso il Pubblico Re	gistro Automobilistico, il sig. N	lastrangeli Daniele risulta	intestatario
dell'automobile Citroen Saxo, targata	anno di immatricolazione 2002,	valore di mercato presunt	o € 500,00 e
di un motociclo Honda PC 21, targato	di immatricolazione 1994	l, valore di mercato presur	nto € 300,00
(Cfr ALL 14 a Attestazione Definitiva OCC)			

PATRIMONIO IMMOBILIARE



Sulla base delle visure catastali i ricorrenti risultano essere pr	oprietari per l'intero dell'abitazione, ove gli stessi risiedono
sita nel comune di Guidonia Montecelio, in	piano Terra, int. 3, distinta al N.C.E.U.
	, rendita € 592,63, consisten <u>za mq 67 (valore catastale</u> €
68.448,67) (ALL. 15 a Attestazione Definitiva OCC) e del bo	ox distinto in catasto al foglio
con la , cat. C/6, rendita € 113,32, consiste	nza mq 25,00 (valore catastale € 13.123,11). Dalle verifiche
eseguite sugli indicatori del mercato immobiliare il valore	di mercato per gli immobili equiparabili per ubicazione e
tipologia a quello in esame è quantificabile attualmente in	€ 1.500,00 a mq per l'abitazione ed € 950,00 per il box (Cf
ALL. 16 a Attestazione Definitiva OCC).	

Ne deriva che il valore di mercato può essere quantificabile in € 107.200,00 per l'abitazione ed € 23.750,00 per il box. Pertanto il valore complessivo della consistenza immobiliare di proprietà dei due ricorrenti può essere stimata in € 130.950,00, al lordo di eventuali riduzioni di prezzo dovute allo stato dell'immobile o alla presenza di eventuali abusi.

> Flussi reddituali

L'unica fonte di reddito dei ricorrenti è la pensione di reversibilità percepita dalla signora Fini Mara per un importo mensile, come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed ammonta a circa € 2.300,00 mensili, al netto degli oneri fiscali. Il figlio Sig. è disoccupato e non dispone di alcuna forma di reddito. I redditi dichiarati negli ultimi quattro anni come evidenziati nella dichiarazione dei redditi mod. 730 risultano essere i seguenti (ALL. 17 parti da 1 a 7 a Attestazione Definitiva OCC) :

ANNO di imposta	REDDITO Annuo al netto delle imposte	REDDITO Mensile al netto delle imposte	TIPOLOGIA DI REDDITO
2015	23.866,00	1.899,83	Reddito da pensione
2016	23.023,00	1.918,58	Reddito da pensione
2017	28.883,00	2.406,91	Reddito da pensione
2018	29.396,00	2.449,67	Reddito da pensione
2019	29.221,00	2.435,08	Reddito da pensione
2020	29.491,00	2.457,58	Reddito da pensione

Per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata dichiarazione integrativa mod. Redditi PF/21

> Elenco spese familiari

A fronte di una capacità reddituale come sopra descritta che negli ultimi anni ha superato € 29.000,00, pari a circa € 2.450,00 mensili, il ricorrente evidenzia le seguenti spese familiari per un importo mensile di € 1.325,00 (ALL. 18 a Attestazione Definitiva OCC)

TIPOLOGIA DI SPESA MEDIA MENSILE	IMPORTO
Energia elettrica	130,00
Gas	150,00
Telefono	65,00
Acqua	35,00
Generi alimentari	400,00
Oneri condominiali	45,00
Spese abbigliamento e personali	300,00
Assicurazione auto	25,00
Tassa rifiuti	20,00
Totale mese	1.170,00

4. ATTIVITA' OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI



Le attività svolte dall'OCC hanno compreso, previe le necessarie autorizzazioni, al fine di riscontrare la veridicità dei dati, presso le banche dati pubbliche più diffuse (Cfr ALL. 19 a Attestazione Definitiva OCC) :

- Centrale Allarme Interbancaria; (Cfr ALL. 20; ALL. 21 Attestazione Definitiva OCC);
- Centrale rischi Banca d'Italia (Cfr ALL. 22; ALL. 23 Attestazione Definitiva OCC);
- Certificazione Agenzia delle Entrate Riscossione (Cfr ALL. 24; ALL. 25; ALL. 26 a Attestazione Definitiva OCC)
- Certificazione Agenzia delle Entrate (Cfr ALL. 27; ALL 28 a Attestazione Definitiva OCC)
- Visure Pra:
- Visure Catastali beni immobili
- Ispezioni ipotecarie (Cfr ALL. 29; ALL. 30 a Attestazione Definitiva OCC);
- Circolarizzazione degli importi a debito.

Inoltre è stata analizzata la seguente documentazione fornita direttamente dai debitori:

- Dichiarazione redditi anni di imposta 2015/2016/2017/2018/2019/2020;
- dichiarazione di successione del sig. resentata in data 13.03.2015 presso la direzione provinciale 3 di Roma Ufficio Territoriale di Tivoli, Vol.
- Certificazione Crif (Cfr ALL. 31; ALL. 32 a Attestazione Definitiva OCC)
- Spese familiari.

5. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

La documentazione presentata dai ricorrenti a corredo del piano di risanamento e quella acquisita dallo scrivente, hanno
consentito di circoscrivere le cause dell'indebitamento.
Come già riportato in premessa al cap. 3, la situazione debitoria emerge a seguito del decesso del sig.
dipendente della deceduto in data 02.09.2014. Come da dichiarazione di successione allegata, eredi
legittimi risultano essere il coniuge Fini Mara, ed i due figli Mastrangeli Daniele e
del notaio di Guidonia Montecelio del 26.10.2020, la signora la ha rinunciato
all'eredità del proprio genitore. In seguito al decesso di
derivante dall'accensione di finanziamenti personali e di prestiti al consumo effettuati nel corso degli anni dal de cuius.
Dagli accertamenti effettuati dal sottoscritto presso
cartelle esattoriali intestate a l
- 09720130236425124000 per € 598,09 (Irpef);
- 09720130318771364000 per € 175,98 (tasse automobilistiche);
- 09720160063870037000 per € 350,35 (tasse automobilistiche);
- 09720170089667210000 per € 178,04 (tasse automobilistiche).
In seguito ai riscontri effettuati sono emersi inoltre debiti personali degli eredi di modesta entità.
In particolare nei confronti di Mastrangeli Daniele risulta emessa la cartella esattoriale n. 09720190013094208000 per
un totale di € 300,40 afferente tasse automobilistiche.
Mentre nei confronti della signora Fini Mara
TJYTJYM000757 per l'anno di imposta 2014 per un importo di € 953,53.

6. CONDOTTA DEI CONSUMATORI E DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE OBBLIGAZIONI

Dall'analisi dei documenti prodotti e dai riscontri effettuati le cause dell'indebitamento non risultano essere in alcun modo imputabili agli eredi del sig. **Establica del i** quali presentano debiti personali pressoché irrilevanti ed una situazione debitoria amplificata a seguito del decesso del congiunto.

7. INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dalla documentazione in atti non risulta alcuna condotta ingannevole da parte dei debitori, atta ad occultare situazione di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, né risulta un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali tale dal determinare colposamente la situazione di sovraindebitamento.

8. RAGIONI DELL'INCAPACITA' AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

L'incapacità di adempiere agli impegni	i assunti dal proprio	familiare deriva per i	ricorrenti dalla	contrazione del f	lusso
reddituale derivante dal decesso del		, il quale, dipendente		poteva contare	su ur
reddito che consentiva di far fronte agl	li impegni assunti pe	r le esigenze familiari.			

9. SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI.

Tra i documenti prodotti dai ricorrenti si evidenziano i modelli di pagamento F24 afferenti due rateizzazione per debiti tributari eseguite nei confronti dell' regolarmente condotte a termine. Risultano prodotte altresì distinte di pagamento relative alle imposte locali.



10. EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Come risulta dall'ispezione ipotecaria eseguita dal sottoscritto non risultano atti di disposizione compiuti dai debitori ed atti impugnati dai creditori

11. PIANO PROPOSTO DAI RICORRENTI

I ricorrenti, in ottemperanza alla legge n. 3/2012 e successive modifiche, propongono un piano del consumatore ex art. 12 bis e ss. quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione dei diversi creditori nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti e conservare l'unico immobile di proprietà che rappresenta la dimora del nucleo familiare.

Il piano proposto prevede la soddisfazione dell'intero ceto creditorio nella misura del 100% in un arco temporale di 7 anni, per un totale di n. 84 rate, ad un tasso di interesse corrispettivo annuo dell'1,3%, con rata costate e piano di ammortamento con metodo francese, per un totale di n. 84 rate di € 1.129,08 ciascuna. (Cfr ALL. 33 a Attestazione **Definitiva OCC)**

altresì della copertura delle spese in prededuzione, quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e più in generale delle spese di procedura, quantificate provvisoriamente in € 5.500,00, attraverso le disponibilità del conto corrente acceso presso la cod. IBAN: I

5.999,90.

il cui saldo alla data del 20.10.2021 ammonta ad €

Il piano viene così riassunto dai ricorrenti:

Importo da saldare: € 96.108,64;

Importo in prededuzione: € .5.500,00

- modalità di pagamento: entro 30 giorni dall'approvazione

Importo in chirografo: € 90.608,64

- modalità di pagamento : n. 84 rate mensili

- Tasso di interesse: 1,30 %

- Importo singola rata: € 1.129,08 (comprensiva di interessi)

Pertanto il piano di copertura dei debiti che i signori Fini Mara e Mastrangeli Daniele sottopongono al vaglio del tribunale è il seguente:

Creditore	Tipologia Debito	Gradazione	Debito residuo	Interessi	Totale da pagare	Modalità di pagamento	% soddisfo
	Spese di giustizia	Prededuzione	3.000,00		3.000,00	Entro 30 gg dall'omologa	100
Spese Procedura	Spese di giustizia	Prededuzione	2.500,00		2.500,00	Entro 30 gg dall'omologa	100

Creditore	Tipologia Debito	Gradazione	Importo Debito residuo	interessi 1,30%	Importo da pagare	n. 84 rate ciascuna di €	% soddisfo
Findom setio	Linea di credito 20149088785601	Chirografario	2.224,34	103,94	2.328,28	27,72	100
	Prestito pers.le n. 20149088785613	Chirografario	11.583,26	541,29	12.124,55	144,34	100
	Prestito pers.le n. 13407805	Chirografario	23.882,24	1.116,03	24.998,27	297,60	100
	Carta n.	Chirografario	2.044,54	95,54	2.140,08	25,48	100
	Carta n.	Chirografario	2.584,75	120.79	2.705,54	32,21	100
	Carta n.	Chirografario	7.967,39	372,32	8.339,71	99,28	100
	Affidamento speciale	Chirografario	17.906,34	836,77	18.743,11	223,13	100
	Scoperto c/c	Chirografario	10.527.76	491,96	11.019,62	131,19	100
a	Pr.430152875459 7357	Chirografario	4.603,04	215,10	4.818,14	57,36	100



L _j	Pr. 37653826771233	Chirografario	7.284,98	340,43	7.625,41	90,78	100
TOTALE			90.608,64	4.234,17	94.842,71	1.129,08	

12. FATTIBILITA' DEL PIANO - CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA PROSPETTIVA LIQUIDATORIA

Preso atto della proposta avanzata dai debitori e del totale soddisfo dell'intero ceto creditorio il sottoscritto Procuratore ritiene vantaggioso il piano presentato dai ricorrenti. A riguardo si rileva come il piano presentato oltre a prevedere l'integrale soddisfo del ceto chirografario preveda anche la remunerazione ad un tasso annuo dell'1,30% del credito in ragione dello slittamento temporale dei pagamenti.

Così come prospettato il piano appare senz'altro sostenibile dai debitori atteso che essi a fronte di una rata mensile di € 1.129,08 possono contare su un flusso reddituale mensile di € 2.450,00.

Ed esso, in ragione del pagamento dell'intero ammontare dei debiti, appare senz'altro più vantaggioso rispetto alla liquidazione delle proprietà immobiliari dei debitori, rappresentate unicamente dall'abitazione di residenza e dal box di pertinenza, il cui valore, sulla base delle quotazione dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, difficilmente appare in grado di consentire il totale soddisfacimento dei crediti. In ordine alla liquidazione immobiliare occorre infatti senz'altro tenere conto delle difficoltà che attraversa il mercato immobiliare ed il rischio che si debbano affrontare più esperimenti di vendita con una notevole contrazione del valore di realizzo, fino ad un prezzo che renderebbe necessario procedere ad una falcidia dei crediti.

E se da una parte la liquidazione del bene potrebbe non consentire il pagamento integrale dei debiti, dall'altro produrrebbe di certo l'ulteriore effetto negativo di privare i debitori dell'unica proprietà, adibita a residenza familiare. In ordine alla fattibilità del piano occorre quantificare l'importo necessario per i debitori a mantenere un dignitoso tenore di vita. Ed a riguardo si ritiene opportuno prendere a riferimento l'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'art. 3 del D.L. 12.01.2019 n. 14. Per un nucleo familiare di due componenti il parametro della scala di equivalenza per l'ISEE è 1,57. Ne deriva che moltiplicando l'importo dell'assegno sociale, pari per il 2021 ad € 460,28, x 1,57 l'importo necessario a mantenere un stile di vita dignitoso ammonta ad € 722,20.

Pertanto il flusso reddituale mensile di € 2.450,00 appare senz'altro in grado di fronteggiare una rata mensile di € 1.129,08 garantendo il soddisfo dell'intero ceto creditorio, assicurando la copertura delle spese familiari mensili quantificate in € 1.170,00, oltre a rendere disponibile una piccola somma residuale per le spese impreviste. Il piano proposto consentirebbe altresì di tutelare il patrimonio immobiliare rappresentato unicamente dalla abitazione di residenza e dal box di relativa pertinenza e, quindi, di garantire da un lato il pieno soddisfacimento dei creditori e dall'altro la possibilità per i ricorrenti di continuare a condurre una esistenza dignitosa.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto nella presente domanda di accesso alla procedura di piano del consumatore I. 3/12, i Sigg.ri **MASTRANGELI DANIELE** e **FINI MARA**, per il tramite del proprio legale Avv. Gianluca Boni e con l'ausilio del professionista in funzione di OCC, Dott. Isidoro Capobianchi,

RICORRONO

ALL'ILL.MO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

affinchè accolga le seguenti richieste:

- dichiarare aperta la procedura di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art.7, comma 1, L. 3/2012, sulla base della proposta di ristrutturazione dei debiti denominata "piano del consumatore" illustrata nel presente ricorso, provvedendo alla rituale fissazione dell'udienza ex art. 10 co.1 L. 3/2012;
- emettere decreto di omologa del "piano del consumatore", accertando e dichiarando la "meritevolezza" dei Sigg.ri MASTRANGELI DANIELE e FINI MARA, in accordo con le conclusioni dell'O.C.C. Dott. Isidoro Capobianchi;



• in subordine, nella denegata ipotesi di diniego dell'omologazione del "piano del consumatore", autorizzare che lo stesso sia convertito in proposta di "accordo con i creditori", fissando la relativa udienza.

In allegato:

- ALLEGATO A FASCICOLO RG 208/2016 TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI VOLONTARIA GIURISDIZIONE;
- ALLEGATO B ATTESTAZIONE DEFINITIVA DELL'OCC;
- ALLEGATI DA 1 A 33 ALLA ATTESTAZIONE DEFINITIVA DELL'OCC.

Roma, 16 giugno 2022

Avv. Gianluca Boni (firmato digitalmente)

